

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 2024

Approvazione del Programma statistico nazionale e degli altri atti di programmazione della statistica ufficiale 2023-2025. (24A05853)

(GU n.268 del 15-11-2024 - Suppl. Ordinario n. 39)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e, in particolare, l'art. 13, «Programma statistico nazionale» ove, al comma 3, si prevede che il Programma statistico nazionale è predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sottoposto al parere della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989, ove si prevede che «con delibera del Consiglio dei ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma»;

Visto, l'art. 13, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 322 del 1989, ove si prevede che l'elenco delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'art. 7 del medesimo decreto nonché i criteri da utilizzare per individuare le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, sono approvati con il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale previsto dal comma 3 del medesimo articolo;

Visto l'art. 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 322 del 1989, ove si prevede che il Programma statistico nazionale ha durata triennale e viene aggiornato annualmente con la procedura di cui allo stesso art. 13, commi 3 e 3-ter;

Visto l'art. 6-bis del decreto legislativo n. 322 del 1989, relativo al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, concernente «Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica» e, in particolare l'art. 3, comma 6, relativamente ai provvedimenti adottati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante «Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera ii);

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell' 'Autorita' garante per la protezione dei dati personali 19 dicembre 2018, n. 514/2018, recante «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019, e in particolare gli articoli 4 e 4-bis;

Visto l'art. 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che «Qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989 non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, e' prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto»;

Vista la delibera del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica adottata nella seduta del 28 settembre 2022 con la quale, come risulta dall'estratto del relativo verbale, sono stati approvati il Programma statistico nazionale 2023-2025 e gli atti correlati, «secondo i testi allegati al presente verbale del quale formano parte integrante»;

Preso atto che, con la precitata delibera del 28 settembre 2022, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica ha dato altresì mandato all'ISTAT di «procedere, con eventuali aggiustamenti, al sopra citato atto che si rendessero necessari nel corso dell'attività di ulteriore verifica da parte degli uffici competenti, anche a seguito di osservazioni da parte dei soggetti deputati a fornire parere sul PSN»;

Visto il parere della Conferenza unificata del 30 novembre 2022, espresso ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica del 20 dicembre 2022;

Visto il parere n. 523 del 16 novembre 2023 con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di Programma statistico nazionale 2023-2025, fornendo altresì alcune prescrizioni alle quali l'ISTAT si è attenuto, come comunicato all'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione, con nota prot. n. 1898326 del 5 luglio 2024;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 4 del 29 febbraio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2024, con la quale è stato approvato il Programma statistico nazionale 2023-2025, invitando l'ISTAT «a proseguire nella collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di pervenire a una sempre maggiore semplificazione del PSN e ad una sua razionalizzazione in coerenza con la disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali, anche al fine di ridurre le tempistiche di approvazione dello stesso»;

Vista la nota prot. n. 1898326 del 5 luglio 2024 con la quale l'ISTAT ha trasmesso all'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione, rispettivamente, il Programma statistico nazionale 2023-2025 di cui alla citata deliberazione del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica del 28 settembre 2022 e la documentazione ad esso inerente, ai fini della sua approvazione e più specificatamente:

- Programma statistico nazionale 2023-2025 Volumi 1 e 2;
- Elenco dei lavori statistici per i quali è prevista la diffusione di variabili in forma disaggregata;
- Elenco delle rilevazioni che comportano obbligo di risposta da

parte dei soggetti privati;

- Criteri da utilizzare per individuare le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e correlato elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel «Programma statistico nazionale per il triennio 2023-2025 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 21 novembre 2022, n. 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera h) e i);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione nella riunione del 4 settembre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' approvato il «Programma statistico nazionale 2023-2025» unito al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, insieme ai relativi allegati, di seguito elencati:

a) «Diffusione di variabili in forma disaggregata» contenente le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata per esigenze conoscitive, anche di carattere internazionale e comunitario - allegato 1;

b) «Elenco delle rilevazioni rientranti nel PSN 2023-2025 che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322» - allegato 2;

c) «Criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 (art. 13 comma 3-ter decreto legislativo n. 322/1989) e correlato Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel PSN 2023-2025 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta - Anno 2023» - allegato 3;

Art. 2

1. Dall'attuazione del «Programma statistico nazionale 2023-2025» e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi' 24 settembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2702

Programma statistico nazionale
2023-2025

Volume 1

Evoluzione dell'informazione statistica

Parte di provvedimento in formato grafico

Programma statistico nazionale
2023-2025

Volume 2

Dati personali

Parte di provvedimento in formato grafico

Programma statistico nazionale 2023-2025

Allegato

Diffusione di
variabili in forma disaggregata

Parte di provvedimento in formato grafico

Programma statistico nazionale 2023-2025

Elenco delle rilevazioni rientranti nel Psn 2023-2025
che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati,
a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

Parte di provvedimento in formato grafico

Programma statistico nazionale 2023-2025

Criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di
cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n.
322, le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7
del d.lgs. n. 322/1989 (art. 13 comma 3-ter d.lgs. n. 322/1989) e
correlato Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2023-2025
per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione
dell'obbligo di risposta - Anno 2023

Parte di provvedimento in formato grafico